Circolare n. 3

A tutto il personale
LORO SEDI

Oggetto: ferie del personale scolastico

Ferie del personale scolastico. Il personale scolastico ha diritto per ogni anno scolastico di servizio ad un periodo di ferie retribuito di:
- 30 gg. per anno scolastico se l'anzianità di servizio non è superiore ad anni 3;
- 32 gg. per anno scolastico se l'anzianità di servizio è superiore ad anni 3.

Per "anzianità di servizio" si intende il servizio a qualunque titolo prestato (es. per il personale di ruolo va conteggiato nei tre anni anche l'eventuale servizio prestato come supplente). Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d'anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Festività soppresse. In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto di ogni anno.

Ferie nel Part Time. Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali). Per il personale con prestazione lavorativa in regime di part time orizzontate (riduzione di orario settimanale con servizio comunque prestato su 5 o 6 giorni lavorativi) non avviene nessun riproporzionamento del monte ferie spettante.

Ferie per il personale a tempo determinato

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre

2012 n. 228 ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative.

La legge inoltre precisa, che è consentita la monetizzazione delle ferie "per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

La delibera di giunga regionale della Toscana stabilisce che il giorno ultimo di lezione per l'a.s. in corso sia il 10 giugno 2027, mentre i periodi di sospensione delle attività didattiche sono i seguenti:

- Dal 1 al 14 settembre;
- 7 dicembre;
- Dal 24 dicembre al 5 gennaio;
- Dal 25 al 30 marzo;
- 30 aprile;
- Dall'11 al 30 giugno (escluso scrutini ed esami).

Si richiede che il personale assunto a tempo determinato utilizzi le proprie giornate di ferie entro i periodi di sospensione dalle lezioni sopra elencati.

Modalità diverse devono essere concordate per tempo con lo scrivente.

Con la presente si invitano i/le docenti a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi, come sopra indicato. Laddove così non sia, si avvisa esplicitamente della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto a fruirne alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si ringrazia per l'attenzione, cordiali saluti.

Prato, 31 agosto 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Cipriani